



COMUNE DI LUCCA SICULA PROV. DI AGRIGENTO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 71 del 28/12/2015

Oggetto	OGGETTO: Autorizzazione prosecuzione, dal 1° Gennaio 2016 al 31 Marzo 2016, dei contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza il 31/12/2015 per il personale in servizio con contratto a tempo determinato ai sensi delle LL.RR 85/95 e 16/06.
----------------	--

L'anno duemilaquindici addì ventotto del mese di dicembre alle ore 16,00 e seguenti, nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

<i>COGNOME E NOME</i>	<i>CARICA</i>	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
PUCCIO Giuseppe	Sindaco	X	
DAZZO Giuseppa	Assessore	X	
LUME Francesco	Assessore		X
DANNA Giuseppina	Assessore	X	
MIRABELLA Gabriele	Assessore	X	

Assume la presidenza, il Sindaco Geom. Giuseppe Puccio

Partecipa alla seduta, il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Cunetto

Il Presidente, constatata la legalità del numero dei presenti, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Preliminarmente il Presidente fa dare lettura della proposta di deliberazione predisposta dall'ufficio responsabile su iniziativa del Sindaco del seguente tenore, sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91.

RICHIAMATE, le Deliberazioni di G.M. n. 66 del 29/12/2014 e n.10 del 10/03/2014, con la quali si autorizzava la prosecuzione dal 1°Gennaio 2015 al 31 Dicembre 2015 dei contratti di diritto privato di cui alle ex LL.RR. n.85/95, n. 21/03 e n. 16/06 nei confronti dei lavoratori con contratti a tempo determinato e dei soggetti provenienti dal regime transitorio dei lavori socialmente utili a norma dell'art.4,comma9-bis del d.L.n101/2013 e s.m.i.,e dell'art.30,comma 4,della L.R.n.5/2014

CONSIDERATO che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art.1,commi 7e8 della L. 92/2012, il termine originariamente apposto ai contratti in parola, essendo la loro durata complessivamente superiore a 36 mesi, risultava affetto da nullità e la durata dei contratti era da intendersi valida fino al 31.12.2012, come recentemente chiarito dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana con parere n.178del28.10.2014, secondo cui "le normative limitative della durata dei contratti, contribuendo al raggiungimento di obiettivi primari assunti dal Paese in ambito comunitario, costituiscono norme imperative, destinate a prevalere sull'eventuale disciplina pattizia difforme attraverso il meccanismo della nullità parziale del contratto e della sostituzione automatica di clausole, di cui agli artt.1419e 1339 del codice civile";

DATO ATTO che l'efficacia dei contratti in parola è stata prorogata per tutto l'anno 2013 in attuazione della speciale disciplina di cui al comma 400 dell'art.1 dellaL.n.228/2012che, nelle more dell'attuazione dell'intervento di armonizzazione della disciplina vigente per i contratti a tempo determinato nel settore pubblico previsto dalla richiamata della L.92/2012, ha autorizzato la prosecuzione dei contratti in essere sebbene non conformi ai vincoli anche di durata derivanti dalla direttiva 99/70/CE- fino al 31 luglio2013 (termine poi prorogato al 31.12.2013 dall'art.4, comma 4 del d.l. 54/2013, convertito dalla legge18.7.2013,n.85),e in applicazione della normativa regionale di settore che ha anche garantito la copertura finanziaria della spesa (l.r.4/2013 ,l.r.9/2013, l.r.14/2013, e circolari dell'Assessorato Regionale al Lavoro n n.1/2013e2/2013);

PRESO ATTO che con l'art.4 del decreto legge 31 agosto 2013,n.101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013,n.125, è stata adottata una disciplina organica finalizzata a razionalizzare e ottimizzare i meccanismi assunzionali presso le pubbliche amministrazioni, rendendo eccezionali le ipotesi di assunzione con contratto a tempo determinato, e dettando nel contempo una disciplina transitoria finalizzata a valorizzare l'esperienza professionale maturata con contratti a tempo determinato alle dipendenze della pubblica amministrazione, mediante la previsione di procedure speciali di reclutamento dei precari (c.d. stabilizzazione);

DATO ATTO, in particolare, che il legislatore ha previsto, accanto all'istituto del reclutamento speciale a regime disciplinato dal comma 3-bis dell'art.35del d.lgs.165/2001 introdotto dall'art.1, comma 401 della L.228/2012, l'istituto del reclutamento speciale transitorio il quale, come si evince dal comma 6 dell'art.4 del richiamato decreto legge e dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.5/2013, è finalizzato all'assunzione mediante procedura selettiva, per titoli ed esami, sia dei soggetti in possesso dei requisiti dall'art. 1, commi 519 e 558 della legge n.296/2006 e dall'art.3, comma 90 della L.244/2007, sia di coloro che alla data del 30 ottobre 2013 hanno maturato negli ultimi 5 anni almeno 3 anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;

RILEVATO che tali procedure assunzionali, in base al quadro normativo delineato dal d.l.101/2013, possono essere avviate, all'interno di una attività di pianificazione del fabbisogno di personale, soltanto a valere sulle risorse assunzionali degli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche

complessivamente considerate, in misura non superiore al 50% delle risorse finanziarie disponibili, a normativa vigente, per assunzioni a tempo indeterminato e che, pertanto, come chiarito dalla circolare n.5/2013FP, “l’avvio del reclutamento speciale è subordinato alla disponibilità di posti in dotazione organica, all’effettiva capacità assunzionale tenuto conto anche dei vincoli di spesa e delle situazioni di bilancio, e all’effettivo fabbisogno”;

PRESO ATTO che il comma 9 dell’art.4 del d.l.101/2013 ha autorizzato le amministrazioni pubbliche a prorogare, fino al 31 Dicembre 2016, i contratti a tempo determinato in essere con soggetti che hanno maturato almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze, a condizione che tali amministrazioni abbiano previsto nella propria programmazione triennale del fabbisogno di personale l’avvio delle procedure speciali di reclutamento disciplinate dalla richiamata normativa, introducendo quella che la citata circolare n.5/2013 FP ha definito “proroga finalizzata”, individuandola come “disciplina speciale che scaturisce dal percorso che il legislatore ha predisposto per il superamento del precariato”;

PRESO ATTO che per le regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali compresi nel territorio delle stesse, il comma 9-bis dell’art. 4cit. ha previsto la possibilità di derogare per la “proroga finalizzata” ai limiti previsti dall’art.9, comma 28 del d.l. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010 in materia di tetto alla spesa per i contratti a tempo determinato, fermi restando gli altri vincoli e presupposti normativi di praticabilità di detta proroga, ma esclusivamente“ a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di razionalizzazione della spesa certificata dagli organismi di controllo interno”;

DATO ATTO che la Regione Siciliana con l’art.30, comma 3 della l.r. 5/2014, come sostituito dall’art.5 della l.r. 2/2015, ha recepito la richiamata disciplina statale, autorizzando la c.d. “proroga finalizzata” fino al 31.12.2016 dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato instaurati da i lavoratori di cui all’art.2, comma 1, del d.lgs.81/2000 e di cui all’art. 3, comma1, del d.lgs 280/1997, come recepiti dalla l.r.24/2000, istituendo un apposito fondo destinato agli enti locali che autorizzano tali proroghe il quale rappresenta, in base all’art. 30, comma8, della l.r. 5/2014, come modificato dall’art.2, comma 2, della l.r. 2/2015, “la partecipazione contributiva della Regione per le finalità previste dall’art.4, commi 9 e 9-bis del decreto legge 31 agosto 2013, n.101” e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO dell’orientamento interpretativo della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della Regione siciliana, secondo cui la “proroga finalizzata” è strettamente funzionale all’attuazione del programma del fabbisogno di personale in cui sono autorizzate – nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari – le stabilizzazioni del personale di cui all’art.4, comma 6 del richiamato d.l.101/2013 (cfr. deliberazioni nn. 54/2014, 99/2014, 192/2014, 225/2014 ,259/2014, 47/2015, 55/2015), con la conseguenza che solo l’avvenuto avvio del programma delle stabilizzazioni legittima la proroga dei contratti a tempo determinato in essere;

CONSIDERATO, tuttavia, che il comma 213 dell’art.1, della L.27.12.2013, n.147 (legge di stabilità 2014), modificando il richiamato comma 9-bis dell’art.4 del d.l.101/2013, ha previsto la possibilità per le regioni a statuto speciale e per gli enti locali di tali regioni di poter procedere per il solo anno 2014 alla proroga dei contratti a tempo determinato in essere “in deroga ai termini e vincoli” di cui al comma 9, e anche nell’ipotesi in cui nell’anno 2013 l’ente locale non abbia rispettato il patto di stabilità, “permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati”;

DATO ATTO che anche norma è stata espressamente recepita, con la tecnica del rinvio dinamico, dalla Regione siciliana con il comma 4 dell’art.30 della l.r.5/2014 (“nel rispetto di quanto previsto

dal comma 9 bis e successive modifiche ed integrazioni del citato articolo4”), e con deliberazione G.M. n.166 del 31.12.2013 e n.15 del 12.02.2014 gli effetti dei contratti a tempo determinato in questione sono stati prorogati fino al 31.12.2014;

DATO ATTO che gli effetti di tale norma, originariamente limitati al solo anno 2014, sono stati prorogati a tutto il 2015 dall’art.1, comma 268, della legge n.190/2014 (legge di stabilità 2015), con effetti diretti nell’ordinamento regionale in virtù del rinvio dinamico al citato comma 9-bis contenuto nel comma 4, dell’art.30, della l.r.5/2014;

CONSIDERATO, pertanto, che in attuazione di tale disciplina, pur in assenza degli strumenti di programmazione di cui al comma 9 dell’art.4 del d.l.101/2013, anche per l’anno 2015 si è provveduto a prorogare l’efficacia dei contratti di diritto privato di cui in premessa, come confermato espressamente dall’art.4 della l.r.13.1.2015,n.2;

VISTO l’art.1,comma 215 della legge di stabilità 2016, approvata dalle Camere con deliberazione della Camera dei Deputati del 20.12.2015 e con deliberazione del Senato del 22.12.2015 (A.S.2111-B), ed in attesa di promulgazione e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, che differisce gli effetti del comma 9-bis dell’art.4, del d.l.101/2013 al 31.12.2016;

CONSIDERATO che tale norma produce effetti autorizzatori anche nella Regione Siciliana, in virtù del rinvio dinamico alla fonte di produzione contenuto nel richiamato comma 4 dell’art.30 della l.r.5/2014;

CONSIDERATO, pertanto, che anche per l’anno 2016 è consentita, nelle regioni a statuto speciale, la proroga di tutti i contratti a tempo determinato in essere richiamati in premessa, anche a prescindere dall’aver concluso la verifica istruttoria della sussistenza delle condizioni normative e finanziarie e delle esigenze organizzative per poter avviare, mediante l’approvazione dell’atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale, le procedure di reclutamento speciale di cui al comma 6 dell’art.4 del d.l.101/2013 (le stabilizzazioni) ,che hanno come destinatari i soggetti che al 31 dicembre 2013 erano titolari da almeno 3 anni di un contratto a tempo determinato alle dipendenze dell’ente;

CONSIDERATO, infatti, che il processo di stabilizzazione, a prescindere dalla verifica del rispetto da parte del Comune dei vincoli finanziari per procedere ad assunzioni come di recente precisati dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazioni di orientamento nn.21/2014, 25/2014, 27/2014, 27/2015 e 28/2015 – risulta di fatto sospeso e rinviato agli anni 2017 e 2018, in quanto, come chiarito dalla circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n.1/2015, l’art.1, comma 424, e segg. Della legge 190/2014 – con norma eccezionale –ha obbligato gli enti locali a destinare le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato degli anni 2014 e 2015 (che generano capacità assunzionale negli anni 2015 e 2016) a garantire la ricollocazione dei dipendenti delle province dichiarati in esubero all’esito del processo di riorganizzazione in atto;

VISTO, in particolare, il parere del Ministero dell’interno del 11.6.2015 secondo cui “relativamente alle stabilizzazioni, si rammenta che il comma 426, prevede la proroga al 31.12.2018 del termine originariamente fissato al 31.12.2016 per l’espletamento delle procedure di stabilizzazione dei precari previste dall’art.4,commi 6,8,9 del d.l.101/2013. Conseguentemente il processo di stabilizzazione non deve considerarsi interrotto ma solo posposto”; il parere conclude precisando che “nelle more della definizione delle suddette procedure, non è possibile procedere alla stabilizzazione di cui trattasi”;

DATO ATTO che la speciale normativa sulla ricollocazione del personale provinciale trova applicazione anche in Sicilia, come chiarito dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione siciliana (cfr. deliberazione n.119/2015/PAR: “la determinazione delle unità soprannumerari e destinatarie dei processi di mobilità potrà avvenire solo con la conclusione della riorganizzazione degli enti locali da parte del legislatore regionale”), la quale ha recentemente precisato, proprio con riguardo all’esplicito recepimento della normativa statale nell’ambito della legge regionale di riordino dei liberi consorzi di comuni (l.r. 15/2015,art.37,comma4) e all’impugnazione di tale legge da parte del Governo, che “gli enti locali siciliani non sarebbero in grado di compiere un’effettiva programmazione dei fabbisogni con conseguenti assunzioni, perché ciò potrebbe ostacolare il riassorbimento del personale delle soppresse province”(cfr. deliberazione 10.11.2015,n.306/PAR);

DATO ATTO, pertanto, che allo stato l’unico strumento di tutela dei livelli occupazionali relativamente al personale precario è costituito dalla proroga in deroga di cui al citato comma 9-bis dell’art.4 del d.l.101/2013 e s.m.i., la quale è consentita “permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati”;

SENTITI i responsabili delle Posizioni Organizzative i quali manifestano la necessità di procedere alla proroga dell’efficacia dei contratti a tempo determinato in scadenza, dando atto, comunque, che la vigente dotazione organica prevede i posti vacanti, pur se le risorse assunzionali di cui il comune dispone non consentono la copertura di tutti i posti vacanti con contratti a tempo indeterminato;

CONSIDERATO, tuttavia, che la proroga dell’efficacia dei contratti in questione deve essere compatibile con le risorse finanziarie disponibili e deve garantire l’equilibrio tendenziale del bilancio, soprattutto nella fase dell’esercizio provvisorio in cui la mancanza dello strumento autorizzatorio della spesa non può giustificare, secondo il più recente orientamento della Sezione Autonomie della Corte dei Conti (delibere nn.23/2013 e 18/2014), l’effettuazione di spese nel mero rispetto dei limiti formali dei dodicesimi degli stanziamenti del bilancio, ma esige un atteggiamento prudentiale che limiti le autorizzazioni di spesa alle risorse disponibili alla luce del quadro di finanza pubblica vigente;

EVIDENZIATO che con il richiamato art.30 della l.r.5/2014 la Regione siciliana ha abrogato a decorrere dal 2014 il previgente sistema di contribuzione alla spesa sostenuta dai comuni per la retribuzione al personale titolare di contratti a tempo determinato (comma 6), sostituendolo (commi 7 e segg.) con un fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio finalizzato a “compensare gli effetti degli squilibri finanziari sul complesso delle spese di personale”(secondo la definitiva versione di cui all’art.2,comma1,della l.r.2/2015), le cui concrete modalità di riparto sono state stabilite con le circolari dell’Assessorato alle Autonomie locali e alla funzione pubblica n.2/S.2 del 11.3.2015 e 6/S. 2 del 15.6.2015, che ha dettato le linee di indirizzo attuativo di carattere generale per l’erogazione dell’acconto 2015 a valere su tale Fondo, con la puntualizzazione che mantengono efficacia le disposizioni di cui all’avviso n. 8 de 124.6.2014 secondo cui“l’erogazione resta subordinata, in ogni caso, alla presentazione di apposita istanza da parte delle autonomie locali attestante lo squilibrio di cui all’art.30, comma7 della legge regionale 28.1.2014, n.5 e s.m.i., nonché alla trasmissione delle informazioni necessarie richieste ai fini delle verifiche istruttorie previste dalla legge”;

CONSIDERATO che il comma 8 dell’art. 30 della l.r.5/2014 ha determinato la dotazione del Fondo in questione anche per l’esercizio finanziario 2016 in € 259.455,61, che risulta rideterminata in € 276.498,68 dall’art.11,comma 4, della l.r.9/2015(UPB7.3.1.3.99, cap. 191310);

PRESO ATTO dell'avviso interpretativo della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Sicilia, sia pure espresso sulla originaria formulazione normativa che destinava il Fondo in questione a compensare eventuali squilibri di bilancio derivanti dall'abrogazione dei contributi regionali, secondo cui "sarebbe strumentale ogni interpretazione atta ad estendere la misura del trasferimento richiesto oltre il limite degli squilibri cagionati dal venir meno del previgente contributo regionale, onde coprire, per ipotesi, una situazione di più ampio squilibrio complessivo di parte corrente non "derivante" dall'abrogazione dei previgenti contributi", con la precisazione che "ove l'ente sia in condizioni finanziarie tali da non risentire dell'abrogazione dei trasferimenti regionali, avendo per ipotesi risorse autonome sufficienti a compensare i minori trasferimenti per il personale c.d. precario, non sussiste la necessità di richiedere il contributo di cui all'art.30, comma 7, della legge regionale n.5/2014" (cfr. deliberazione n.188/2014);

RITENUTO che, alla luce dei chiarimenti forniti con le circolari in.2 e 6 del 2015 del Dipartimento delle autonomie locali, il Fondo di cui all'art.30, comma 7 e segg. della l.r.5/2014 viene erogato nei limiti dello squilibrio sull'aggregato delle spese di personale causato dall'abrogazione del contributo regionale, accertato a rendiconto;

VISTO il D.R.S. n.106/S.2 del 15.4.2015 con il quale il Dipartimento alle Autonomie locali ha provveduto a determinare il limite massimo di risorse erogabili per l'anno 2015 a valere sul Fondo in questione, di fatto confermando le risorse assegnate per l'anno 2014, autorizzando l'erogazione di un acconto nella misura del 36,92%;

DATO ATTO che, allo stato, non risultano approvati né il bilancio della Regione per l'anno 2016 né la relativa legge di stabilità e che, pertanto, non è determinato il quadro di finanza pubblica regionale che ha effetti sugli equilibri del bilancio comunale;

PRESO ATTO, tuttavia, che il disegno di legge del bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno 2016, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.307 del 16.12.2015 prevede uno stanziamento sul capitolo 191310 di €. 80.981.000, a fronte di una previsione definitiva del 2015 di €. 182.000.000, con un taglio di oltre 100 milioni di euro che, in assenza di provvedimenti correttivi con la legge di stabilità regionale, e in assenza di una riforma del settore, indica una diminuzione netta delle risorse finanziarie destinate al Fondo di riequilibrio in questione;

DATO ATTO che l'equilibrio del bilancio dell'esercizio 2016, sui cui stanziamenti è autorizzato per legge l'esercizio provvisorio 2016 fino al 31 marzo 2016 (cfr. art.163 del Tuel, art.2 del D.M.28.10.2015, par.8 del principio contabile applicato n.4/2), risulta assicurato prevedendo tra gli stanziamenti di entrata le stesse risorse del 2015 derivanti dal Fondo regionale di compensazione degli squilibri sulle spese di personale, con la conseguenza che l'impegno delle spese per far fronte alla prosecuzione dei contratti a tempo determinato potrebbe pregiudicare l'equilibrio tendenziale di bilancio nell'ipotesi di mancata conferma della dotazione del Fondo da parte della Regione ovvero di mutamento a consuntivo dei parametri per la quantificazione delle risorse spettanti, in base ai criteri generali di riparto previsti dalla regione;

CONSIDERATO, pertanto, opportuno, anche nel quadro della rafforzata tutela dell'equilibrio di bilancio, di poter autorizzare la prosecuzione di tali contratti, nelle more del consolidamento del quadro di finanza pubblica regionale, per un periodo non superiore a quello dell'esercizio provvisorio già autorizzato e, comunque, sempre nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, rinviando la decisione definitiva in sede di approvazione del bilancio di previsione del comune per l'esercizio 2016 nell'ambito del quale saranno decise le politiche e le autorizzazioni di spesa compatibilmente con il quadro delle risorse complessivamente disponibili;

RILEVATO che anche la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nel richiamato parere n. 188/2014, ha evidenziato che “in un sistema di finanza locale ancora derivato e diffusamente connotato da forti tensioni e rigidità di parte corrente, il perdurante ritardo nel definire la ripartizione del fondo in questione pregiudica la tempestività e la correttezza della programmazione degli enti locali siciliani in ragione della mancanza...di certezza sulle risorse finanziarie acquisibili e disponibili”;

RITENUTO, pertanto, di poter autorizzare la proroga dell'efficacia dei contratti in essere fino al 28 marzo 2016, fatte salve ulteriori valutazioni da poter effettuare all'esito del consolidamento del quadro di finanza pubblica dell'anno 2016, atteso che, come rimarcato anche dalla Corte dei Conti nel richiamato parere n.188/2014, “non è assicurato che la contribuzione regionale sia sufficiente a coprire integralmente la spesa necessaria per i contratti del personale proveniente dal regime dei lavoratori socialmente utili o anche solo l'ammontare dei trasferimenti erogati sotto la vigenza del precedente regime”;

CONSIDERATO che tutti i soggetti titolari dei contratti di diritto privato sono in atto utilizzati nell'espletamento di funzioni e servizi fondamentali, per cui sussiste l'interesse del comune a deliberare immediatamente una proroga dei rapporti contrattuali evitando di rinviare la decisione a dopo la loro scadenza, circostanza che implicherebbe complesse valutazioni, anche in punto di ammissibilità, circa il loro rinnovo, nonché per assicurare la continuità di erogazione dei servizi istituzionali ai quali da anni i lavoratori sono addetti;

RILEVATO che le proroghe dei contratti a tempo determinato con il personale precario rientrante nel c.d. regime prioritario, non costituendo misure di stabilizzazione (cioè, non creando forme di impiego a tempo indeterminato: (cfr. Corte Conti sezioni riunite in sede consultiva per la Regione Siciliana delibere 21/2013/PAR e 22/2013/PAR) non sono soggette ai limiti e vincoli che la legge prevede per le assunzioni a tempo indeterminato tramite le procedure di stabilizzazione;

RITENUTO che l'ennesima proroga dei contratti di diritto privato, autorizzata con il presente atto, non sembra contrastare, anche a seguito della recente decisione della Corte di Giustizia Europea del 26.11.2014 inc-22/2013, con le disposizioni del decreto legislativo n. 368/2001 e succ. mod., di attuazione della direttiva comunitaria 70/1999/CE di recepimento dell'accordo quadro CES-UNICE-CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, avendo la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 20.6.2012, n.10127, chiarito, da un lato, che “deve ritenersi ormai principio di diritto vivente nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo la quale il d.lgs. n.165 del 2001 riconosce la praticabilità del contratto a termine e di altre forme negoziali flessibili nel rapporto di lavoro pubblico” e specificato, dall'altro, che lo specifico regime sanzionatorio di cui all'art.36 di tale decreto non contrasta “con la direttiva 1999/70/C in quanto idoneo a prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo dei contratti a termine da parte della pubblica amministrazione e che è consequenziale alla configurazione come regolamentazione speciale ed alternativa a quella prevista dal d.lgs.n.368 del 2001”;

CONSIDERATO, comunque, che la presente decisione trova la propria fonte autorizzatoria nei commi 9 e 9-bis dell'art.4 del d.l. 101/2013, come integrato dall'art.1 comma 213 della L.147/2013, e dall'art.1, comma 215 della legge di stabilità 2016 in corso di promulgazione, che – in funzione del superamento del precariato mediante la valorizzazione dell'esperienza professionale maturata alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, consente in via eccezionale ulteriori proroghe a rapporti che hanno superato il limite dei 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi previsto dall'art.5, comma 4 bis del decreto legislativo 6.9.2001, n.368 e succ. mod. ed integrazioni, espressamente applicabile al settore pubblico in forza del comma 5-ter dell'art.36 del d.lgs.165/2001, aggiunto dalla lett. b) del comma 1 dell'art.4 del d.l.101/2013, cit.;

DATO ATTO che l'autorizzazione legislativa pone i contratti in questione al riparo dalla sanzione della nullità prevista dal comma 5 – quater del citato art.36 del d.lgs.165/2001, come aggiunto dall'art.4, comma 1, lett. b) del d.l.101/2013;

RITENUTO, pertanto, che il legislatore nazionale – nella cui competenza esclusiva ai sensi dell'art.117 della Cost. rientra la disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato (cfr. Corte Costituzionale sentenze n.277/2013, en.212/2012) – ha dato copertura giuridica ed autorizzatoria alla prosecuzione nell'anno 2016 dei rapporti di lavoro in essere con il personale di cui all'allegato elenco che si allega sotto la lettera "A";

CONSIDERATO, pertanto, di dover autorizzare la prosecuzione dei contratti in essere con tutti i soggetti di cui all'allegato elenco fino al 31 marzo 2016, onde non compromettere la regolare erogazione dei servizi indispensabili e l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'ente, fermo restando che a seguito della eventuale modifica del quadro normativo di settore si potrà intervenire a seguito di rinnovata ponderazione degli interessi;

CONSIDERATO che all'onere economico si farà fronte con le somme già stanziare nel bilancio 2015/2017, esercizio 2016, impegnando la spesa nei limiti dei dodicesimi dei medesimi stanziamenti dell'esercizio 2016, secondo le regole dell'esercizio provvisorio di cui al novellato art.163 del Tuel;

DATO ATTO che sulla presente proposta debbono essere acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.53 della L.142/90 come recepito dalla l.r.48/1991 e successivamente modificato dall'art.12 della l.r.30/2000;

VISTO l'O.R.EE.LL;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende trascritto, letto ed approvato:

1. Di autorizzare, fermo restando l'entrata in vigore della legge di stabilità 2016, la prosecuzione dell'efficacia dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con i soggetti di cui all'allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale alla presente, dal 1° Gennaio al 31 Marzo 2016, dando atto che tali soggetti sono già destinatari delle misure di cui alla l.r.85/1995 e ss.mm.ii.

2. Di far fronte alla spesa necessaria con i fondi comunali già iscritti nel bilancio 2015/2017, annualità 2016, autorizzando il Responsabile del Servizio Finanziario ad assumere il relativo impegno di spesa, nel rispetto delle regole dell'esercizio provvisorio di cui al novellato art.163 del Tuel;

3. Di autorizzare l'area finanziaria ad avanzare all'Assessorato Regionale alle Autonomie Locali e alla funzione pubblica apposita istanza di accesso al Fondo di cui all'art.30, commi 7 e segg. della l.r.5/2014 e s.m.i, a seguito della pubblicazione delle disposizioni organizzative e delle relative istruzioni;

4. Di stabilire che gli effetti della presente decisione verranno meno nell'ipotesi in cui nella legge di approvazione del bilancio regionale ovvero nella legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio della Regione ovvero in altro analogo provvedimento normativo in materia, non dovessero essere

previste adeguate risorse di cui all'art.30, commi 7 e segg. della l.r.5/2014 e s.m.i ,compromettendo l'equilibrio del bilancio comunale , ovvero laddove la dotazione delle risorse complessivamente disponibili non dovesse garantire il rispetto dell'equilibrio di bilancio; a tali fini, il responsabile del servizio finanziario effettuerà puntuali verifiche sull'equilibrio di bilancio, monitorando costantemente in particolare il processo di approvazione del bilancio regionale, la dotazione del Fondo in questione ed il procedimento di riparto delle risorse ai Comuni e sottoporrà alla Giunta Municipale con tempestività l'eventuale proposta di deliberazione per accertare il verificarsi della condizione risolutiva dell'efficacia dei contratti di lavoro oggetto della presente autorizzazione;

5. Di stabilire che nell'ipotesi di cui al paragrafo n.4 della presente deliberazione, i rapporti economici derivanti dall'autorizzata prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato verranno regolati, fino alla eventuale risoluzione dei rapporti giuridici in forza del superiore punto 4, impiegando esclusivamente risorse del bilancio comunale.

6. Di comunicare l'adozione della delibera approvativa della presente proposta alla R.S.U. e, per loro tramite, alle OO.SS. territoriali.


7. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L.R.44/91.

IL PROPONENTE
IL SINDACO
(Puccio Giuseppe)




- Visto si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90, recepito dall'art. 1 comma 1 lett. I) della L.R. 48/1991 come integrato dall'art. 12 L.R. n. 30/2000;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMM/VO
(Dott. G. Cunetto)



Visto si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta, ai sensi dell'art. 55 , comma 5°, legge 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 come integrato dall'art. 12 L.R. n° 30/2000, che sull'atto deliberativo è stato assunto impegno di spesa;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dott.ssa Concetta Burgio)



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione, come presentata e munita dei pareri previsti dalla l.r. 48/91 del tenore che precede;

VISTE le leggi sopra richiamate;

CONSIDERATO che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta permettono di accettarla in toto;

RITENUTO, pertanto, di dovere approvare l'atto nello schema predisposto, senza alcuna variazione:

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano e previa proclamazione da parte del Presidente

DELIBERA

- Di approvare la proposta suesesa ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende integralmente trascritta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano e previa proclamazione del Presidente

DELIBERA


- Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi della l.r. 44/91.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Puccio Giuseppe

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Dazzo Giuseppa

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giuseppe Cunetto

<p>PER COPIA CONFORME</p> <p>LUCCA SICULA, Li _____</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p> <p></p>	<p>Pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito www.comune.luccasicula.ag.it</p> <p>il 31 DIC. 2015 vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. n. 230 2015 del registro delle pubblicazioni.</p> <p>LUCCA SICULA, li 31 DIC. 2015</p> <p>IL MESSO COMUNALE F.to G. Cabibi</p>
---	--

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- Su conforme attestazione del Messo Com.le è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ ;
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ;
- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.12, comma 1, L.R. 44/91);
- Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art.15, comma 6);
- Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 2°, L.R.3/12/1991 n.44);

LUCCA SICULA, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Giuseppe Cunetto